



===== **COMUNE DI SAN SEVERO** =====

===== **Provincia di Foggia** =====

Repertorio n. 16034 del 20/03/2023 =====

Oggetto: Lavori di “RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO STRADA RURALE
N. 68 – VIA MONTELLA” – MISURA 125 – AZIONE 3 – DETERMINAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE – PSR PUGLIA 2007/2013 – DEL 14/09/2015,
N. 292 ===== CIG: **925491771C** – CUP:

J77H21010250006 =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L’anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di marzo (20/03/2023), nella
residenza comunale presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Luciana
Piomelli, Segretario Generale del Comune di San Severo, dietro richiesta dell’Ente e
autorizzata a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa
nell’esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza testimoni in quanto non ne ricorrono
i presupposti normativi, sono comparsi e costituiti: =====

a) Ing. Benedetto Egidio di Lullo nato a *Omissis* il *Omissis* - C.F. *Omissis* nelle sue
qualità di Dirigente della IV Area “Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Servizi alla
Città” del Comune di San Severo dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Severo domiciliato per la carica
presso la sede comunale Codice Fiscale e Partita IVA 00336360714, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “*Stazione Appaltante*”;

b) Sig. Briglia Maurizio nato a *Omissis* il *Omissis* (C.F. *Omissis*) in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa S.C.A.F. Società Cooperativa Appaltatori Foggia, con sede legale in Foggia (FG) in P.zza Filippo Turati n. 30, C.F. e Partita IVA 00224610717, quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*Appaltatore*". =====

Detti componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e della piena capacità e rappresentanza, io Ufficiale Rogante, mi sono accertato a termine di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, al quale =====

=====PREMETTONO=====

- l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 48 dell'11/09/2014, ha richiesto alla Regione Puglia lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di San Severo, colpito dal nubifragio dei giorni 03-04-05-06 settembre 2014 e per l'applicazione delle provvidenze previste dalla L. 14/02/1992 n. 185 ;=====
- la Giunta Regionale, con Delibera n. 12 del 09/09/2015, ha dato mandato all'Autorità di Gestione del programma di Sviluppo Rurale (PSR Puglia 2007/2013) di verificare la possibilità di fornire sostegno al recupero della rete viaria rurale dei Comuni interessati dall'intervento calamitoso, ivi compreso il Comune di San Severo; =====
- l'Autorità di Gestione del programma di Sviluppo Rurale (PSR Puglia 2007/2013), con propria Determinazione n. 292 del 14/09/2015 ha pubblicato il Bando riservato ai Comuni (di cui al Decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 02-05 settembre 2014, per un totale di €. 18.000.000,00 circa; =====
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 28/09/2015 è stato approvato il

Programma Progettuale redatto dall'UTC ed avente ad oggetto "RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO STRADE RURALI" – BANDO PUBBLICO – MISURA 125 – AZIONE 3 – DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE –PSR PUGLIA 2007/2013 del 14/09/2015, n. 292, specificando altresì che l'intervento è cofinanziato per €. 284.814,73; =====

- con nota PEC della Regione Puglia - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del 12/11/2021 – n. 0014977 AOO_030/PROT, acquisita agli atti al prot. n. 33123 del 15/11/2021, veniva richiesta ulteriore documentazione ai fini dell'Istruttoria Tecnica Amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 nonché la riapprovazione dei Progetti Esecutivi; =====

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 16/11/2021, è stato riapprovato il Progetto Esecutivo avente ad oggetto "RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO STRADE RURALI" – BANDO PUBBLICO – MISURA 125 – AZIONE 3 – DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE –PSR PUGLIA 2007/2013 del 14/09/2015, n. 292, per un importo progettuale complessivo di €. 1.504.652,65, contenente i seguenti interventi di ripristino ed ammodernamento:

• Intervento n. 1: Strada Comunale n. 68 – Via Montella, di importo complessivo di €. 538.019,83; =====

• Intervento n. 2: Strada Comunale n. 71 – Pozzo delle Capre, di importo complessivo di €. 188.028,22; =====

• Intervento n. 3: Strada Comunale n. 92 – San Nicandro Garganico, di importo complessivo di €. 340.189,83; =====

• Intervento n. 4: Strada Comunale n. 97 – Strada Generale, di importo complessivo di €. 438.414,77; =====

- Con Determinazione Dirigenziale n. 691 dell'11/03/2022 è stato nominato il Geom.

Raffaele Nardelli, dipendente dell'Area IV "Opere Pubbliche", quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto, con contestuale nomina del gruppo di lavoro; =====

- con Determinazione Dirigenziale n. 1576 del 16/06/2022 veniva affidato al Geom. Antonio Attino, nato a San Severo (FG) il 13/08/1964, con studio tecnico in San Severo (FG) alla P.zza L. Schingo n. 4, C.F. *Omissis*, iscritto al Collegio dei Geometri di Foggia al n. 1835, l'incarico professionale per gli adempimenti del D. Lgs n. 81/2008 per gli interventi sopra elencati; =====

- con Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 16/06/2022 si procedeva all'indizione di gara per l'intervento n. 1 ricorrendo alla procedura negoziata telematica sul portale "Traspare" senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, individuati tramite l'elenco di quelli iscritti nell'Albo dei fornitori presenti sulla piattaforma "Traspare", con il criterio di aggiudicazione dell'offerta a massimo ribasso; =====

- al termine della procedura di gara, con Determinazione del Dirigente della IV Area Reg. Gen. n. 2457 del 22/09/2022, sono stati approvati gli atti di gara e si è disposta l'aggiudicazione dei lavori di "Ripristino ed ammodernamento Strada Rurale n. 68 – Via Montella – misura 125 – Azione 3 – Determinazione dell'autorità di gestione – PSR Puglia 2007/2013 - del 14/09/2015 n. 292, in attuazione dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'Operatore Economico "COOPERATIVA S.C.A.F. arl, C. F. e P. IVA 00224610717, con sede legale in Foggia alla P.zza F. Turati n. 30, che ha offerto un ribasso sui lavori del 31,747% corrispondente ad un importo contrattuale di €. 271.989,75 (oltre IVA al 22%) di cui €. 252.517,50 per lavori ed €. 19.472,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; =====

- verificato il possesso dei requisiti, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2740 del 24/10/2022, l'aggiudicazione è divenuta efficace in favore dell'Operatore Economico "Cooperativa S.C.A.F. arl, C.F. e P. IVA 00224610717, con sede legale in Foggia alla P.zza F. Turati n. 30; =====

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: =====

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "Ripristino ed ammodernamento Strada Rurale n. 68 – Via Montella" – misura 125 – Azione 3 – Determinazione dell'autorità di gestione - PSR Puglia 2007/2013 – del 14/09/2015 n. 292. L'appaltatore si obbliga alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto, a quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. Le opere dovranno inoltre essere eseguite in conformità agli obblighi assunti dall'appaltatore. =====

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile. =====

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 925491771C - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J77H21010250006; ==

Il Comune e l'Appaltatore hanno sottoscritto digitalmente il Patto di Integrità, approvato dal Comune di San Severo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64

del 14/03/2022. Detto Patto sottoscritto forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato. =====

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 271.989,75 (euro duecentosettantunomilanovecentoottantanove/75) di cui: =====

a) € 252.517,50 (euro duecentocinquantaduemilacinquecentodiciassette/50) per lavori, risultante dall'offerta di gara; =====

b) € 19.472,25 (euro diciannovemilaquattrocentosettantadue/25) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; =====

2. L'importo contrattuale è da considerarsi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto di appalto è stipulato: "a misura", il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali di Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. =====

2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 16/11/2021. =====

3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se qui non materialmente allegati, gli elaborati di progetto esecutivo posto a base di appalto come elencati all'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati insieme con tutti glielaborati

del progetto esecutivo, sono stati firmati dalle parti contraenti e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale; =====

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto. ==

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Severo, Piazza Municipio, 1. Le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo dell'appaltatore comunicato in sede di gara. =====

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, di seguito riportato – Codice IBAN: *Omissis*. E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig. Briglia Maurizio, nato a *Omissis* il *Omissis* - C.F. *Omissis*, residente a *Omissis* in Via *Omissis* in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

S.C.A.F. Società Cooperativa Appaltatori Foggia C.F. e P.IVA 00224610717; =====

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. ===

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli

stessi. =====

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata la penale prevista all'art. 1.17 del C.S.A.; =====

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 in relazione alle procedure avviate a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 giugno 2023 il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché i relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta, non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50 del 2016.=====

Articolo 7. Sospensioni dei lavori.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice dei contratti. =====

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. =====

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo. =====

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. =====

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: =====

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; =====

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; =====

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori; =====

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; =====

e) le vie di accesso al cantiere; =====

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; =====

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; =====

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. =====

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. =====

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. =====

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. =====

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. =====

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. =====

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Per i lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti si procede alla revisione dei prezzi secondo quanto previsto dalla normativa art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016, aggiornato dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 art. 29. =====

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti.=====

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti

ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento) dell'importo contrattuale; =====

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; =====

3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale (articolo 1.20 C.S.A); =====

4. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale; =====

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; =====

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo di detta rata; =====

7. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori,

forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; =====

8. Ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2; ===

9. Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010; la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto; =====

10. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. =====

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo finale deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, art. 1.22 del C.S.A. =====

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine. =====

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

5. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dal codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. =====

6. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: =====

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti; =====
- b) frode nell'esecuzione dei lavori; =====
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; =====
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; ==
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; =====

- f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; =====
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; =====
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; =====
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 81/2008; =====
- k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. =====

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA. =====

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. =====

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla sua costituzione, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. =====

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: =====

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei

contratti; =====

- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale. =====

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti. =====

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Foggia con esclusione della competenza arbitrale. =====

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto. =====

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. =====

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. =====

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva: numero protocollo INAIL_33654215 con scadenza 21/03/2023. =====

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Prima dell'effettivo inizio delle attività di cantiere, l'appaltatore dovrà depositare presso la stazione appaltante: il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008; un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con i contenuti di quest'ultimo; un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.; =====

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e il piano operativo di sicurezza (POS) sono parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati. =====

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. =====

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. =====

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». =====

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto. =====

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti. L'appaltatore negli eventuali contratti di subappalto si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Le transazioni debbono essere eseguite mediante bonifico bancario o postale riportante il codice unico di progetto (CUP) attribuito all'opera di cui al presente contratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia. Per i casi di inosservanza delle clausole di cui al presente articolo e dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 3 della medesima legge.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero *Omissis* rilasciata in data 27/10/2022 dalla *Omissis*, per l'importo complessivo di euro 59.160,00 calcolato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. =====

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. =

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione. =====

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. =====

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018, n. 31. =====

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione – Obblighi Assicurativi

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante copia della Polizza di Assicurazione n. *Omissis* emessa in data 04/11/2022 dalla *Omissis*, per un importo massimale pari ad €. 1.000.000,00 (euro un milione/00), nel rispetto dell'importo stabilito nel C.S.A. (art. 1.13) per:

=====

- danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo assicurato è pari all'importo contrattuale;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di €. 500.000,00; =====

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. =====

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici progettuali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 16/11/2021; l'elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza di cui al precedente art. 17; il cronoprogramma; il Patto di Integrità. =====

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti, e il capitolato generale, limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto. =====

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. =====
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====
- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

Articolo 25. Incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. =====

Articolo 26. Clausole finali.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente. =====

Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto. =====

Articolo 27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si precisa che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Severo.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di compiti ed attività di interesse pubblico ed è, comunque, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno utilizzati dal Titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Responsabile del trattamento: Ing. Benedetto E. di Lullo – indirizzo pec: benedetto.di_lullo@pec.comune.san-severo.fg.it. =====

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 27 articoli, n. 22 pagine per intero e quanto della 23° sino alle firme del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: =====

- per il Comune di San Severo: Ing. Benedetto Egidio di Lullo, nato a *Omissis* il *Omissis* - C.F. *Omissis*, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della IV Area "Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Servizi alla Città", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, mediante firma digitale

=====

- per la Ditta: Sig. Briglia Maurizio, nato a *Omissis* il *Omissis* (C.F.*Omissis*) in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa S.C.A.F. Società Cooperativa Appaltatori Foggia C.F. e P.IVA 00224610717 con sede legale a Foggia (FG) in P.zza F. Turati n. 30, mediante firma digitale=====

Il Segretario Generale rogante del Comune di San Severo – Dott.ssa LucianaPiomelli – firma digitale===== **PER LA**

STAZIONE APPALTANTE II DIRIGENTE IV AREA

Ing. Benedetto Egidio di Lullo firmato digitalmente=====

PER L'APPALTATORE S.C.A.F. Società Cooperativa Appaltatori Foggia Sig.

Maurizio Briglia firmato digitalmente =====

UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Luciana Piomelli firmato digitalmente =====